

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO: <i>In sede referente</i> . . . . .	" 2
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, RECANTE INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE (2186): <i>Costituzione</i> . . . . .	" 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i> . . . . .	" 3
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> . . . . . <i>In sede referente</i> . . . . .	" 4 " 4
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i> . . . . .	" 5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede legislativa</i> . . . . . <i>In sede referente</i> . . . . .	" 7 " 8
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede referente</i> . . . . . <i>In sede legislativa</i> . . . . .	" 9 " 10
TRASPORTI (X): <i>In sede referente</i> . . . . .	" 10
INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i> . . . . .	" 11
CONVOCAZIONI . . . . .	" 12
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	" 14

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pellegrino (istigazione continuata a delinquere) (Doc. II, n. 87).

Il Relatore Palazzolo, dopo avere esposto i fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pellegrino, chiede che venga rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame per poter prendere più dettagliata visione della legge regionale sicula. La Giunta concorda con la proposta del Relatore;

contro il deputato Pellegrino (interruzione di un ufficio pubblico e distruzione di atti veri) (Doc. II, n. 88).

Il Relatore Palazzolo riferisce sui fatti che hanno portato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pellegrino e conclude proponendo che venga concessa l'autorizzazione a procedere per il reato di cui all'articolo 485 del Codice penale (distruzione di atti veri) e venga invece negata tale autorizzazione per il reato di cui all'articolo 482 del Codice penale (interruzione di un ufficio pubblico). Intervengono nella discussione il Presidente e i deputati Bressani, Baretta, Cacciatore e Coccia. La Giunta, dopo avere respinto la proposta del Relatore, delibera a maggioranza di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pellegrino per entrambi i reati di cui sopra;

contro il deputato Raia (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. II, n. 90).

Il Relatore Reggiani illustra i fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Raia, ravvisa negli atti in contestazione un contenuto di discrezionalità politica che non può essere sottratta al deputato e pertanto conclude propo-

nendo che non venga concessa l'autorizzazione a procedere. Dopo un intervento del deputato Sforza, la proposta del Relatore, posta in votazione, è approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 18. — *Presidenza del Presidente TESAURO.* — Interviene il Ministro senza portafoglio Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866).

Il Ministro Pastore preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 1, intesi ad inserire le regioni esistenti e quelle che saranno successivamente costituite nel procedimento di elaborazione dei piani pluriennali.

Successivamente la Commissione inizia la discussione generale sul disegno e sulle proposte di legge.

Il deputato Tozzi Condivi, dopo aver riaffermato l'utilità della Cassa per il Mezzogiorno, dichiara il proprio consenso sul disegno di legge in discussione, anche se ritiene necessario apportare talune modifiche, in relazione a peculiari aspetti dei problemi trattati, so-

prattutto per quanto riguarda la riforma del comitato di Ministri e la creazione di una nuova amministrazione.

Il deputato Chiaromonte riferisce il dissenso del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge e riassume le critiche nei seguenti punti: 1) necessità di ristrutturare il provvedimento, al fine di inserire e far partecipare le regioni alla elaborazione dei piani; 2) revisione del sistema della concentrazione degli interventi; 3) riforma della Cassa per il Mezzogiorno, che dovrebbe essere trasformata in uno strumento tecnico-esecutivo a disposizione del comitato di coordinamento e delle regioni meridionali.

Ritiene inconcepibile che il Parlamento sia chiamato a discutere una legge di strumentazione del piano economico nazionale, quale è il disegno di legge in esame, prima ancora di avere conoscenza del piano Pieraccini. Fa presente che nessun aggancio il disegno di legge prevede all'ordinamento regionale, il che costituisce l'aspetto più negativo del provvedimento, che ignora poteri e prerogative degli enti locali, mentre il coordinamento avviene al di fuori della partecipazione delle regioni. Denuncia la tendenza a cristallizzare il tipo di sviluppo economico attualmente in atto nel Mezzogiorno, sia per quanto riguarda il settore agricolo che quello industriale.

Conclude, ribadendo l'opposizione del proprio gruppo al disegno di legge e chiedendo un dibattito ampio ed approfondito sul provvedimento. Al fine di ovviare alla prossima scadenza della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, suggerisce di procedere eventualmente ad uno stralcio che proroghi di sei mesi la legislazione che dovrebbe venire a scadere il 30 giugno e che metta a disposizione della Cassa i mezzi necessari per il finanziamento dei progetti già approvati.

Dopo che il Ministro Pastore si è dichiarato contrario ad una eventuale proroga semestrale, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, giovedì, alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale » (2186).

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 16,40. — *Presidenza del deputato anziano LA MALFA, indi del Presidente LA MALFA.*

La Commissione procede alla sua costituzione.

Risultano eletti: Presidente il deputato La Malfa; Vicepresidenti i deputati Curti Aurelio e Raffaelli; Segretari i deputati Silvestri e Minasi Rocco.

La Commissione nomina quindi relatore il deputato Galli.

La prossima seduta della Commissione è quindi stabilita per venerdì 26 marzo 1965, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

### PROPOSTA DI LEGGE:

CERUTI CARLO e ARMATO: « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni » (*Urgenza*) (1490).

Il Relatore Colleselli propone che la Commissione chieda alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta alla propria competenza legislativa congiuntamente alla proposta di legge n. 1901, di iniziativa del deputato Nannuzzi, vertente su identica materia. La Commissione accoglie, all'unanimità, la proposta del Relatore.

### PROPOSTA DI LEGGE:

ORLANDI: « Revisione delle carriere del personale educativo dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica professionale » (1351).

Il Relatore Martuscelli, considerato che la proposta comporta il trasferimento di impiegati dalla carriera di concetto alla carriera direttiva, propone che la Commissione chieda il parere della V Commissione Bilancio per accertare se la proposta implichi oneri finanziari.

Il deputato Tozzi Condivi propone che la Commissione, in attesa del parere della V Commissione, chieda il trasferimento della proposta alla propria competenza legislativa.

La Commissione accoglie, all'unanimità, le proposte del Relatore e del deputato Tozzi Condivi.

### PROPOSTE DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1071);

FERRI MAURO ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1460).

Il Relatore Colleselli propone che la Commissione chieda al Presidente della Camera l'assegnazione delle proposte alla propria competenza legislativa e che, considerato che la istituzione, la modifica e la soppressione di ruoli, per principio inderogabile dell'ordinamento, deve essere relativa solo all'interesse dei servizi che l'Amministrazione deve svolgere, chieda al Governo che, in occasione della discussione in sede legislativa, indichi alla Commissione le effettive esigenze di tutti i ruoli, e, quindi, le opportune variazioni da apportarvi in relazione al servizio ispettivo sulla produzione e la vendita delle sostanze alimentari.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta del Relatore.

### PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori MACCARONE ed altri: « Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (2120);

BARTOLE: « Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 465, in materia di concorsi dei laureati in farmacia » (*Parere alla XIV Commissione*) (2103).

Il Relatore Colleselli propone di esprimere parere favorevole alla proposta n. 2103 e parere contrario alla proposta n. 2120, considerato che la proposta n. 2120, lasciando la determinazione del titolo di studio per la partecipazione ai concorsi alle Amministrazioni che lo stabiliranno in relazione alle effettive esigenze, è conforme ai principi organizzativi dell'ordinamento, a differenza di quanto previsto dalla proposta di legge n. 2120.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta del Relatore.

### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani

di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (1902).

Su proposta del Relatore Di Primio, la Commissione esprime parere favorevole alla proposta di legge con osservazioni.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PISTELLI ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (*Parere alla VII Commissione*) (1156);

BASSO LELIO ed altri: « Provvedimenti per gli obiettori di coscienza » (*Parere alla VII Commissione*) (1162);

PAOLICCHI: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (*Parere alla VII Commissione*) (1225).

Il Presidente propone che la Commissione, poiché le proposte di legge investono problemi attinenti a diritti fondamentali espressi dalla Costituzione, chieda alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza primaria, o, in via assolutamente subordinata, alla competenza congiunta delle Commissioni I e VII.

La Commissione, dopo interventi dei deputati Jacometti, Tozzi Condivi ed Accreman accoglie, all'unanimità, la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

### AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente SCALFARO*. — Intervengono: il Ministro per l'interno, Taviani ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (1973);

TANTALO ed altri: « Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni » (2010);

ROMANO: « Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » (2060).

La Commissione prosegue nella discussione dell'articolo unico del nuovo testo presentato dal Governo.

Dopo interventi dei deputati Vestri, del Relatore Ferrari Virgilio e del Ministro Taviani, e dopo aver respinto un emendamento presentato dal deputato Greppi, inteso a non estendere il divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici a quegli apparecchi da svago e divertimento che non consentano vantaggi all'infuori della sola possibilità di ripetere la partita, respinge due emendamenti presentati dal deputato Vestri: uno inteso a consentire l'uso dei succitati apparecchi soltanto nelle sedi di circoli o associazioni, limitatamente a non più di due apparecchi e sempreché essi non costituiscano l'unica o prevalente attività svolgentesi nelle sedi medesime, e l'altro inteso ad abolire nel testo governativo il divieto di ripetizione di partita.

La Commissione approva quindi l'articolo unico del nuovo testo presentato dal Governo, con un emendamento aggiuntivo, presentato dal deputato Russo Spena, con cui si stabilisce che l'entrata in vigore della legge avverrà 4 mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge infine è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'astensione di parte comunista. Restano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 2010 e 2060.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO*. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Alatri, Dal Canton Maria Pia, Viviani Luciana, Semeraro, Bonea, Lami, Rampa, Greppi, Zincone, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, la

Commissione approva gli articoli da 6 a 8 nella seguente formulazione:

ART. 6.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

Le norme di cui ai precedenti comma si applicano anche a favore degli esercenti che proiettino lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

ART. 7.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana Autori ed Editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,25 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società Italiana Autori ed Editori.

ART. 8.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità di cui al comma precedente potrà essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre.

L'attestato di qualità potrà altresì essere rilasciato, per ciascun semestre, a non più di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base all'articolo 18.

Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero per il turismo e lo spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati inoltre debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente ufficio del registro.

Gli attestati di qualità sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due comma precedenti.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

### PROPOSTA DI LEGGE:

VALIANTE: « Modifica dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1935).

La Commissione, avendo il Presidente comunicato che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta di passaggio alla sede legislativa della proposta di legge, approva senza modifica l'articolo unico e dà, quindi, mandato al relatore Amatucci di predisporre la relazione per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Fortuna, relatore, Mariconda, Migliori, Cacciatore, De Florio, Coccia, Romeo, Pennacchini, Breganze, Berlinguer Mario, Bosisio, Reggiani, Amatucci, Zoboli, Martuscelli, Dell'Andro, antepone l'articolo 45 all'articolo 40 e colloca, successivamente, l'articolo 41. Unifica nell'articolo 40 anche l'articolo 42 del disegno di legge.

Gli articoli approvati sono i seguenti.

*Articolo 45.* — La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense.

*Articolo 41.* — L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio dell'Ordine del luogo di residenza.

La sua durata decorre dalla data della deliberazione.

Il praticante è iscritto in un apposito registro.

*Articolo 40.* — La pratica forense non può avere inizio prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La pratica deve essere continuativa. Ove venga sospesa per oltre sei mesi deve venire ricominciata; se la sospensione è determinata da legittimo impedimento, da accertarsi dal Consiglio dell'Ordine, può essere completata.

Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 16 e 21.

*Articolo 43.* — I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Qualora venga irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla pratica per durata superiore ad un anno, questa deve essere ricominciata.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 22.

*Articolo 44.* — Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'ordine presso il quale è iscritto.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione, con le modalità dettate dall'articolo 89, in quanto applicabili, non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento della residenza.

*Articolo 46.* — Gli aspiranti alla pratica debbono essere accolti negli studi degli avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

Le norme relative alla presentazione della domanda per l'ammissione alla pratica, saranno fissate dal regolamento di cui all'articolo 140.

Tali norme dovranno altresì indicare i criteri in base ai quali, tenuto conto dell'importanza e del numero medio annuo delle pratiche legali, dovrà fissarsi per ogni studio legale il limite di praticanti da accogliere.

*Articolo 47.* — La pratica di avvocato si svolge obbligatoriamente nel seguente modo:

a) col frequentare assiduamente lo studio professionale di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e di esercizio;

b) con l'assistenza alle udienze;

c) con l'esercizio del patrocinio nei casi consentiti;

d) con la partecipazione alle conferenze ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine, qualora questo le istituisca a norma dell'articolo 49.

*Articolo 48.* — I praticanti avvocati devono assistere ad un congruo numero di udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giudiziari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

*Articolo 49.* — I praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di conferenze sulla pratica forense e alle esercitazioni su casi pratici in forma di conversazioni o dibattiti che saranno indetti all'uopo, ove possibile, dai Consigli dell'Ordine.

*Articolo 50.* — Se dopo il primo anno di pratica questa risulta effettiva e continuativa, il Consiglio, su richiesta dell'interessato, ammette il praticante avvocato ad esercitare il patrocinio civile e penale nelle preture comprese nella giurisdizione del distretto.

Se il Consiglio ritenga che la pratica non sia stata sufficiente, rinvia la decisione alla fine del successivo anno di pratica.

*Articolo 51.* — I praticanti ammessi al patrocinio nelle preture non possono esercitarlo, se prima non abbiano prestato giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dell'ordine o suo delegato con la formula: « Giuro di adempiere con diligenza, lealtà ed onore ai doveri del mio ufficio ».

*Articolo 52.* — Alla fine del periodo di pratica se risulta regolarmente svolta e compiuta, il Consiglio dell'ordine rilascia certificato di compimento occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce che la pratica sia prolungata per un termine che non può eccedere i tre anni.

*Articolo 53.* — La pratica richiesta per l'ammissione all'esame previsto dall'articolo 37 si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale è compiuta, il quale alla fine del biennio ne attesta il compimento.

*Articolo 54.* — Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono indetti ogni anno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Gli esami hanno carattere preminentemente professionale.

*Articoli 55, 56 e 57.* — Soppressi.

*Articolo 58.* — L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge a Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina una Commissione esaminatrice ogni 400 candidati o frazione superiore ai 200.

La Commissione è composta da:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una università della Repubblica iscritto nell'Albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede;

cinque avvocati scelti tra quelli designati in numero doppio dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti nell'Albo speciale per le giurisdizioni superiori;

da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.

Debbono essere chiamati a far parte di ciascuna Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I presidenti delle singole commissioni costituiscono, ai fini del coordinamento delle operazioni di esame, apposito collegio ed eleggono nel loro seno un presidente.

*Articolo 59.* — Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto amministrativo.

I temi sono assegnati dal Ministero di grazia e giustizia e devono consistere nella proposizione di casi pratici ai quali gli esami-

nandi sono chiamati a dare ed illustrare soluzioni giuridiche.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e nozioni di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale e di diritto finanziario.

*Articolo 60.* — (La definizione dell'articolo è rinviata ad altra seduta).

*Articolo 61.* — Le prove scritte sono due. Il candidato può scegliere tra le prove seguenti: redazione di un ricorso per cassazione in materia civile, redazione di un ricorso per cassazione in materia penale, redazione di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I temi sono assegnati dal presidente della commissione esaminatrice.

La prova orale consiste nella discussione di un caso giuridiziaro su tema assegnato 24 ore prima con risposta a contestazioni in seduta pubblica.

*Articolo 62.* — Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, la commissione esaminatrice.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo aver compiuto la pratica ed aver ottenuto il certificato di cui all'articolo 52, abbia lasciato trascorrere più di due anni prima di presentarsi.

*Articolo 63.* — Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di annullare gli esami quando siano avvenute irregolarità, sentito il Consiglio nazionale forense.

*Articolo 64.* — Il candidato che non abbia superato l'esame per due volte consecutive non potrà presentarsi all'esame nell'anno immediatamente successivo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Interviene per il Governo il Ministro del Bilancio Pieraccini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione gene-

rale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2146).

Il relatore Anderlini illustra il disegno di legge inteso a raccordare la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, con la sopravvenuta riforma del bilancio dello Stato, collegando tale relazione alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 1964. Il Relatore sollecita altresì la più completa e adeguata applicazione della legge n. 283, specie per quanto concerne la distinta impostazione in bilancio delle voci di spesa attinenti alle ricerche scientifiche.

Il Ministro Pieraccini fornisce ulteriori chiarimenti sul disegno di legge in esame nonché sull'applicazione della legge n. 283 del 1963.

In fine di seduta la Commissione approva con votazione a scrutinio segreto il disegno di legge che consta di un unico articolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 » (1955) (*Parere alla II Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi ed interventi dei deputati Raucci, De Pascalis, Biasutti, Anderlini e del Presidente La Malfa, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che all'articolo 2 del disegno di legge venga introdotta una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

DISEGNO DI LEGGE:

Disposizione per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte D'Alife » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2141).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed interventi del Presidente La Malfa e dei deputati De Pascalis e Raucci, la Commissione ritiene di non poter esprimere allo stato parere

favorevole perché non sembra congrua la indicazione di copertura formulata a fronte della maggiore spesa posta a carico degli esercizi precedenti a quello in corso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Parere alla Commissione speciale*) (2017).

In assenza del Relatore Isgrò, la Commissione rinvia ancora l'esame del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI e GIOIA: « Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524 e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo » (*Parere alla IX e X Commissione*) (293).

Su proposta del Relatore Biasutti e dopo interventi del deputato De Pascalis e del Presidente La Malfa, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario poiché la maggiore spesa di lire 3.500 milioni implicata dalla proposta di legge risulta posta a carico dell'esercizio futuro senza nessuna adeguata indicazione di copertura.

La Commissione di riserva di prendere nuovamente in esame la proposta di legge in connessione con l'annunciato provvedimento concernente il complessivo problema aeroportuale italiano.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra » (*Parere alla I Commissione*) (318).

Su proposta del Relatore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento per considerarlo congiuntamente ad altre iniziative legislative che vertono su analoga materia, non ritenendo possibile, allo stato, esprimere un parere favorevole perché la proposta non accoglie indicazioni determinate e congrue circa le conseguenze finanziarie implicate.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, com-

pensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato » (*Parere alla VI Commissione*) (764).

Dopo illustrazione del Relatore Galli, la Commissione delibera di esprimere parere contrario poiché la proposta maggiorazione dei diritti casuali « storici » sembra contraddittoria con le linee di politica economica cui il Governo ha di recente ispirato anche i suoi interventi antirecessivi.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (*Parere alla X Commissione*) (1405).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione ritiene di non poter esprimere parere favorevole sulla proposta di legge ma di rinviare al parere espresso sul disegno di legge n. 1685, che verte su materia in parte analoga, affinché la proposta in esame possa essere considerata nel merito sulla base delle indicazioni di copertura e nei limiti di spesa posti dal citato disegno di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CURTI AURELIO: « Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, 16 agosto 1962, n. 1291, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro » (*Parere alla I Commissione*) (1441).

In assenza del Relatore Curti Aurelio, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CERUTI CARLO e ARMATO: « Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse Amministrazioni » (*Parere alla I Commissione*) (1490).

Dopo illustrazione del deputato Bianchi Gerardo, che sostituisce il Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, in quanto risulti accertato anche presso la competente Commissione di merito che nessun nuovo e maggiore onere discende a carico dello Stato dalla applicazione della proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

GAGLIARDI ed altri: « Provvidenze a favore della navigazione marittima, costiera e lagunare, esercitata da aziende municipalizzate di trasporto con navi adibite a servizi pubblici » (*Parere alla VI e X Commissione*) (1798).

Su proposta del Relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori dati e chiarimenti sulle conseguenze finanziarie implicate.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (*Parere alla X Commissione*) (1933).

Dopo che il Relatore Ghio riferisce sulle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento (del quale non ritiene congrua la indicazione di copertura formulata per fronteggiare la maggiore spesa), la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere impegnandosi a procedere prossimamente a ulteriore esame della iniziativa legislativa, presente il rappresentante del Governo.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatori GIANCANE e FERRONI: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (2137).

In assenza del Relatore Gioia, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

**LAVORI PUBBLICI (IX)**

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (*Parere alla XII Commissione*) (2077).

In assenza del Relatore, il Presidente Alessandrini riferisce ampiamente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di una nuova regolamentazione in materia e rilevando, per altro, che nel disegno di legge non sono previste specifiche sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Intervengono quindi i deputati: Guarra, che propone alcune modifiche all'articolo 6 del disegno di legge; Todros, che, pur ritenendo necessario addivenire ad una modificazione delle norme concernenti i leganti idraulici sottolinea alcune contraddizioni che possono riscontrarsi nel disegno di legge e riafferma l'esigenza di introdurre dei controlli sulla qualità dei prodotti; Cavallaro Francesco, che propone di sopprimere il riferimento, all'articolo 4 all'intervento dei notai, trattandosi di funzioni non rientranti nella loro specifica competenza; Curti Ivano, che prospetta l'esigenza di introdurre un controllo presso i cementifici sulla qualità del prodotto e Taverna, che propone che sia data la possibilità, ai costruttori di assistere alle verifiche sulla qualità dei prodotti presso le aziende produttrici.

Il Presidente Alessandrini, pur dichiarando di condividere alcune delle osservazioni formulate, fa rilevare che, per quanto concerne i controlli sulla qualità del prodotto, questi debbono essere armonizzati con le esigenze della produzione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita concorda con quanto affermato dal Presidente ed illustra le finalità del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, suggerendo alcune modifiche agli articoli 4, 6, 8 e 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale » (657).

Il Presidente Alessandrini rinvia la discussione della proposta di legge, rilevando che essa, sotto taluni aspetti, tende alla soluzione di problemi analoghi a quelli affrontati in alcuni articoli del disegno di legge n. 2186, recante la conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, che dispone interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Spagnolli, e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Ricciò.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE.

In apertura di seduta il Ministro della marina mercantile, Spagnolli, integra le dichiarazioni fatte nella seduta del 29 ottobre 1964, informando la Commissione circa l'azione svolta dal suo dicastero nell'ultimo periodo.

Il Ministero si è preoccupato, innanzitutto, della preparazione professionale delle giovani leve, per la quale sono stati stabiliti fruttuosi contatti con il Ministero della pubblica istruzione, e della necessità di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza, per la vita del nostro Paese, dei problemi del mare.

Il Ministero della marina mercantile ha anche già preparato un disegno di legge di rivalutazione delle pensioni dei marittimi, che attualmente è all'esame dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale per il prescritto concerto.

Per quanto riguarda il settore della pesca, il problema della regolamentazione della pesca marittima è oggetto di un disegno di legge ormai in avanzata fase di esame davanti a questa X Commissione; quello della regolamentazione della pesca interna è oggetto di sollecitazioni del Ministero della marina mercantile a quello dell'agricoltura e foreste, competente in materia secondo la vigente legislazione; il problema, infine, della proroga del credito peschereccio è oggetto di un disegno di legge, di concerto con il Ministero del tesoro.

Circa il problema delle autonomie funzionali nei porti e dei costi portuali, il Ministero

della marina mercantile, mentre ha allo studio l'attribuzione di uno *status* agli « occasionali » delle compagnie portuali, ha costituito commissioni paritetiche di studio, con la rappresentanza di tutte le categorie interessate alla produttività dei porti, e sta eseguendo indagini di analisi dei costi portuali a Genova.

Per il potenziamento dei porti e delle relative attrezzature, mentre nel progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 è previsto uno stanziamento di 260 miliardi, è già stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge a se stante, che prevede lo stanziamento di 75 miliardi in 5 anni.

Per quanto concerne l'attività cantieristica, mentre è già all'esame del Senato un disegno di legge di agevolazioni fiscali, è all'esame della Comunità economica europea un altro disegno di legge che prevede lo stanziamento di 110 miliardi per contributi.

Per quanto riguarda le linee di navigazione, il Ministro Spagnoli dà notizia del riequilibrio degli scali capolinea tra Genova, Napoli e i porti dell'Adriatico, a seguito della imminente entrata in linea delle due nuove turbonavi *Michelangelo* e *Raffaello*.

Da ultimo, il Ministro Spagnoli dà notizia del bando di concorsi per rafforzare il personale civile periferico del Ministero e, per quanto concerne il demanio marittimo, del suo intendimento di dare alla materia una diversa articolazione, più adeguata alle attuali necessità e alle prospettive future.

Prende quindi la parola il deputato Alba, il quale, mentre dichiara di condividere l'esigenza di potenziare numericamente le varie *équipes* di lavoro della organizzazione centrale e periferica del Ministero della marina mercantile, afferma la necessità che il rafforzamento della organizzazione centrale non rappresenti un accentramento maggiore di carattere autoritario, ma consenta quel lavoro di studio, di ricerca e di programmazione, che, per i porti e la marina mercantile in genere, è indispensabile secondo un modulo vantaggiosamente sperimentato in altri paesi marittimi; afferma anche la necessità di un effettivo decentramento e della revisione, in particolare, delle competenze delle direzioni marittime le cui funzioni andrebbero nettamente staccate da quelle del compartimento marittimo ove hanno sede.

Dichiara, poi, di condividere la preoccupazione di orientare i pescatori verso mari più ricchi, ma aggiunge che con ciò sorgono anche problemi armatoriali che vanno risolti

con interventi sempre più efficaci dello Stato sul piano finanziario; circa la decrescente pescosità delle acque territoriali, prospetta, come idoneo rimedio, la prescrizione di pause semestrali nella pesca.

Passando ad occuparsi dei problemi della gente del mare e del fenomeno della progressiva riduzione del loro numero, esprime l'avviso che la questione vada seguita, partendo dalla istruzione professionale per arrivare ad una corretta automazione dei servizi di bordo, così che sia possibile contenere le tabelle di armamento ed elevare le paghe, pur nel rispetto dei limiti dei costi di esercizio imposti dalla concorrenza sul piano internazionale; circa la revisione delle pensioni dei marittimi, sollecita il più ampio appoggio parlamentare.

A proposito delle linee di navigazione, afferma che alcune linee commerciali vanno comunque sovvenzionate, perché atte a sviluppare correnti di traffico per la nostra esportazione, perché rappresentano unici e soli collegamenti (come, per esempio, i collegamenti Adriatico-mari del nord-Spagna-Francia meridionale) e perché possono determinare nuove correnti di traffico per nuovi mercati.

Si occupa, infine, del problema dei porti e lamenta che grandi infrastrutture, come quelle del porto di Bari, non siano adeguatamente utilizzate.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Oliva.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2077).

Il Relatore Helfer illustra il provvedimento volto ad adeguare alla evoluzione tecnica la legislazione in materia di leganti idraulici.

Il deputato Colombo Vittorino, pur dichiarandosi favorevole alle intenzioni del provvedimento, manifesta il dubbio che, in sede di regolamento di attuazione, il prodotto at-

tualmente denominato « cemento 500 » possa venire declassato ad « agglomerante cementizio » con ciò producendo un notevole danno, sul piano merceologico, per quasi 100 imprese produttrici del settore. Dopo le repliche del Relatore Helfer, e del Sottosegretario Oliva per chiarire come le denominazioni merceologiche dovranno essere prescelte in base ai criteri prettamente tecnici suggeriti dagli organi competenti e che, comunque, allo stato degli atti non dovrebbero sussistere le preoccupazioni del deputato Colombo Vittorino, la Commissione passa agli articoli approvando senza modifiche l'articolo 1. Sull'articolo 2 interloquiscono nuovamente i deputati Vittorino Colombo, Biaggi Nullo, Musca Ivaldi, Todros e Russo Vincenzo Mario, sempre per evitare che la eccessiva discrezionalità prevista in sede regolamentare possa portare al declassamento merceologico del « cemento 500 ». Il Sottosegretario Oliva, rilevando che una definizione tecnica non è facilmente conseguibile sul piano legislativo, propone un breve rinvio per putualizzare, in sede tecnica, il problema sollevato.

Il Presidente Giolitti accoglie la proposta e rinvia il seguito della discussione, incaricando nel frattempo il Relatore ed i deputati Colombo Vittorino, Biaggi Nullo e Todros di prendere contatto con il Sottosegretario Oliva per elaborare un testo tecnicamente accettabile tenendo presenti anche gli altri emendamenti suggeriti, per i successivi articoli, dal parere favorevole della IX Commissione lavori pubblici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 25 marzo, ore 17,30.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXII (Napoli);
- 3) Sostituzione di un deputato nel Collegio IX (Verona);
- 4) Convalida di deputati subentranti.

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Giovedì 25 marzo, ore 16,30.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) — Relatore: Barbi — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276) — Relatore: Barbi;

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232) — Relatore: Barbi;

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295) — Relatore: Barbi;

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859) — Relatore: Barbi;

ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866) — Relatore: Barbi.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 25 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte d'appello (2030);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DEL CASTILLO ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati (2056) — (*Parere della V Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

FODERARO: Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione (1575);

— Relatore: Amatucci.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962) — Relatore: Martuscelli.

*Esame della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139) — Relatore: Martuscelli.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 25 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (89) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

LEONE RAFFAELE: Estensione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, agli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » e raggiunti, alla data del 1° gennaio 1962, dai limiti di età previsti dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (699) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO e DE LEONARDIS: Modifica ad alcuni ruoli della marina militare (870) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V e della X Commissione*);

DE MEO: Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica (1623) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

LENOCI ed altri: Modifica dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (1585) — Relatore: Leone Raffaele.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

LENOCI ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (799);

FORNALE e JOZZELLI: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (976);

— Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (194) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*);

CAIATI: Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (857) — Relatore: Fornale;

FORNALE ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito (1401) — Relatore: Villa;

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198) — Relatore: De Meo.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288);

— Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 25 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383);

GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della IX Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife (2141) — Relatore: Colasanto — (*Parere della V Commissione*).

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 25 marzo, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

SPINELLI: Concorso riservato per posti di primario ed aiuto sanitario ospedaliero (1832) — Relatore: Sorgi;

DE MARIA: Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (2143) — Relatore: Sorgi;

DE MARIA: Concorsi riservati per alcune categorie di sanitari ospedalieri (2145) — Relatore: Sorgi;

SPINELLI: Norme sul servizio di anestesia negli ospedali italiani (1956) — Relatore: Bemporad.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sulla proposta di legge:*

USVARDI: Modifiche ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307, relativa al personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di sanità (2039) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Bemporad.

## RELAZIONI PRESENTATE

*Giunta per le autorizzazioni a procedere:*

Sulle domande:

contro il deputato Angelini Giuseppe, per i reati di cui: *a*) agli articoli 61, n. 11, 81, capoverso, 341, ultimo capoverso del Codice penale (oltraggio continuato, aggravato a pubblico ufficiale); *b*) all'articolo 415 del Codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi); *c*) all'articolo 724 del Codice penale (bestemmia); *d*) agli articoli 110 del Codice penale e 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità (Doc. II, n. 59) — Relatore: Reggiani;

contro il deputato Raia per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. II, n. 90) — Relatore: Reggiani.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 23,30.*